

N. 4566/2021 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,
lette le note sostitutive di udienza;
pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c., depositandola telematicamente.

Il Giudice
Dott. Stefania Calò



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **4566/2021** promossa da:

FRANCESCO DI MONTI S.p.A., rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'Avvocato ANTONELLA PIRRO presso il cui studio in MILANO, VIA PONTE SEVESO, N. 41, è elettivamente domiciliata;

ATTRICE

contro

GRUPPO SOCIETÀ ITALIANA FLOTTE AEROMARITIME S.p.A., rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'Avvocato VALERIO PETROSINO presso il cui studio in MILANO, VIA FILIPPO CORRIDONI, N. 11, è elettivamente domiciliata;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con atto di citazione, l'attore **FRANCESCO MALINI CIVITALE** ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1384/2021 con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 89.081,69, oltre interessi e spese di procedura, su ricorso di **UBER PORTIER B.V.** **UBER PORTIER B.V.** S.p.a., eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Milano, quale foro del consumatore e, nel merito, la nullità della clausola n. 27 del contratto, per eccessiva onerosità dell'importo richiesto a titolo di penale.

In particolare, con precipuo riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio, l'attore ha riferito:

a) che il sig. **GIUSEPPE MALINI** era titolare della ditta individuale **FRANCESCO MALINI**, esercitante l'attività di pony express; b) che gli operatori che si occupavano delle consegne avevano sempre utilizzato mezzi propri (scooter, moto e biciclette), e non della ditta; c) che dal 2018 la ditta aveva stipulato un contratto di collaborazione con **Uber Portier B.V.**, per la consegna di generi alimentari, gestendo la flotta degli operatori che, muniti di proprie biciclette, si occupavano delle consegne; d) che in data 15.11.2019 il sig. **FRANCESCO MALINI**, al fine di soddisfare una propria esigenza personale, aveva sottoscritto l'ordine di noleggio di una **Porsche Macan** al canone mensile di euro 1.962,98, versando un anticipo di euro 10.370,00; e) che dell'autovettura, consegnatagli in data 13.12.2019, aveva usufruito, a titolo esclusivamente personale, sino al 27.02.2020; f) che essendo la **Porsche** una vettura di lusso sportiva, per il trasporto di persone, essa non aveva alcuna attinenza con l'attività di impresa esercitata dal sig. **FRANCESCO MALINI**; g) che il sig. **FRANCESCO MALINI**, che svolgeva attività d'ufficio, si recava a lavoro con macchine di piccole dimensioni o motocicli, utilizzando, invece, la **Porsche** nei weekend, per mero svago; h) che essendo stato sottoposto ad indagine da parte della Guardia di Finanza, per evitare sequestri o quant'altro, aveva restituito la **Porsche** a **UBER PORTIER B.V.**, senza riserve da parte di quest'ultima; i) che essendo il sig. **FRANCESCO MALINI** un consumatore, il Tribunale adito era incompetente per territorio, avendo lo stesso la propria residenza nel Comune di Milano.

Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Milano e, nel merito, in via principale, di dichiarare la nullità della clausola n. 27 del contratto per eccessiva onerosità e, in subordine, di pronunciare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità e/o per impossibilità della prestazione. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

La convenuta, attraverso il proprio legale, S.p.a. si è costituita in giudizio, contestando le difese attoree in fatto e in diritto.

In particolare, quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, la convenuta ha replicato: a) che la Porsche era idonea all'attività di consegna svolta dalla ditta [redacted], b) che il sig. [redacted] svolgeva prevalentemente attività d'ufficio e, in quest'ambito, si spostava da casa; c) che, in ogni caso, gli scopi sottesi alla conclusione del contratto quadro non erano mai stati resi noti a [redacted], d) che la vettura doveva ritenersi noleggiata anche quale auto di rappresentanza, visto il ruolo apicale rivestito dal sig. [redacted]; e) che pertanto il sig. [redacted] non rivestiva la qualità di consumatore.

Ciò posto, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, con vittoria delle spese di lite.

Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.

Ammissa la sola prova per testi formulata da parte attrice ed espletato tale incumbente, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 09.11.2023, alla quale è decisa.

2.

L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia è fondata e pertanto va accolta.

Ai fini della decisione della predetta eccezione è necessario accertare la qualità di consumatore, o meno, del sig. [redacted] in relazione al contratto oggetto di causa.

L'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*, e il professionista come *“la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”*.

Vi è dunque un primo punto fermo: la legge ricollega la qualità di consumatore alla finalità perseguita da una parte, persona fisica, che stipuli un contratto, e non al mero dato costituito dal non essere questi una persona giuridica. In altre parole, se certamente una persona giuridica non può mai essere consumatore, non tutte le persone fisiche possono, per ciò solo, definirsi consumatori: invero, tali sono solo quelle che, stipulando un contratto, perseguono finalità estranee all'attività imprenditoriale eventualmente svolta.

Quanto al requisito dell'estraneità ora citato, va evidenziato che, per costante giurisprudenza, non è necessario, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, che il

contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che *“il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale”* (Cass. 22810/2018; sul punto, anche Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013).

Ciò posto, valga anche osservare che, in una fattispecie simile a quella oggetto di causa, la Corte di Cassazione, ha ribadito che, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento soggettivo non è il *“non possesso”*, da parte della persona fisica che ha contrattato con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente al momento della conclusione del contratto, ben evidenziando che anche la persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi *“consumatore”* quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di detta attività, con la conseguenza che l'apposizione della partita IVA sul contratto, così come la spendita del nome della ditta individuale, non rappresentano un indicatore evidente della circostanza che la parte abbia agito come operatore professionale, invece che come consumatore, dovendosi avere riguardo, invece, alla finalità in concreto perseguita al momento della conclusione del contratto (Cass. ordinanza n. 6578/2021).

Fatte tali premesse, e passando al caso in esame, deve rilevarsi, da un lato, che l'attore svolge pacificamente l'attività di pony express, sicché non può ragionevolmente ritenersi che la conclusione di un contratto di noleggio di una vettura di lusso, qual è la Porsche, costituisca di per sé esercizio della professione, o che comunque ad essa sia legata da un nesso funzionale, dall'altro, e in ogni caso, non risulta accertato che l'attore abbia acquistato l'autovettura in argomento al fine (esclusivo) di esplicazione della sua attività professionale, in luogo della soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee alla predetta attività, risultando, anzi, provato l'esatto contrario.

In particolare, la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie orali porta a ritenere dimostrato che l'attore ha svolto attività di pony express mediante operatori muniti di mezzi propri, e non messi a disposizione dalla ditta (teste *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*), venendo, invece, la Porsche utilizzata per finalità di svago (testi *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*).

Dunque, a nulla rileva, ai fini della qualifica di consumatore del sig. *XXXXXXXX*, l'utilizzo, o meno, della Porsche, anche per recarsi al lavoro, non essendo incompatibile tale uso con quello per finalità di svago. Valga al riguardo ribadire, difatti, che ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, la persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi *“consumatore”*

quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze, anche, della vita quotidiana estranee all'esercizio della sua attività, e dunque non al fine esclusivo di esplicazione della medesima.

Per tutti i motivi esposti, e concludendo, essendo il sig. [REDACTED] pacificamente residente nel Comune di Milano, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale, in favore di quella del Tribunale di Milano, davanti al quale la causa andrà riassunta, e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

3.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1384/2021;
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente il Tribunale di Milano, davanti al quale la quale andrà riassunta;
- condanna [REDACTED] S.p.a. al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario, che liquida in euro 14.103,00 per compensi e in euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..

REGGIO EMILIA, 10.11.2023

Il Giudice
(dott. Stefania Calò)